



COMUNE DI TALAMELLO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITA' DI
SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO
DI ALIMENTI E BEVANDE

(L.R. 9/12/2005 n.30 – D.G.R. 24/7/2006 n.864)



INDICE

Premessa

A - Riferimenti legislativi

B - Compiti dei Comuni

C - Popolazione residente e fluttuante

D - Ambito territoriale

Art.1 - Suddivisione del territorio in zone

Art.2 - Localizzazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

Art.3 - Superficie delle attività di somministrazione alimenti e bevande

Art.4 - Parcheggi

Art.5 - Tipologia dell'attività

Art.6 - Denominazione e definizione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

Art.7 - Disciplina del procedimento autorizzatorio

Art.8 - Rilascio delle autorizzazioni

Art.9 - Diniego dell'autorizzazione

Art.10 - Criterio di priorità nell' esame delle domande

Art.11- Termini di formulazione del silenzio assenso

Art.12 - Termine di conclusione del procedimento

Art.13 - Disciplina delle denunce di inizio di attività (D.I.A.)

Art.14 - Attività previste dalla DIA

Art.15 - Controlli

Art.16 - Autorizzazioni temporanee

Art.17 - Attività stagionali

Art.18 - Validità delle autorizzazioni

Art.19 - Disciplina dei piccoli trattenimenti

Art.20 - La somministrazione bevande alcoliche

Art.21 - Attività di somministrazione in aree esterne aperte al pubblico

Art.22 - Modifiche societarie

Art.23 - Subingresso

Art.24 - Gestione di reparto

Art.25 - Inquinamento acustico

Art.26 - Requisiti morali

Art.27 - Requisiti professionali e preposto

Art.28 - Ampliamento dell'attività

Art.29 - Distributori automatici

Art.30 - Circoli – Associazioni

Art.31 - Orari

Art.32 - Pubblicità dei prezzi

Art.33 - Cessazione dell'attività

Art.34 - Disciplina sanzionatoria

Art.35 - Disposizioni generali

Art.36 - Norme finali.

PREMESSA

A - RIFERIMENTI LEGISLATIVI

La Legge Regionale 9/12/2005 n.30 disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel rispetto della normativa comunitaria e di quella statale in materia di tutela della concorrenza.

La Regione Marche, con deliberazione della Giunta Regionale n.864 del 24/7/2006, in esecuzione della L.R. n.30/2005, art.4, comma 1, ha approvato gli indirizzi ai Comuni per il rilascio delle autorizzazioni.

B - COMPITI DEI COMUNI

I Comuni, ai sensi dell'art.4, comma 2, della L.R. n.30/2005, sentite le organizzazioni del commercio, turismo e servizi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, sulla base degli indirizzi regionali, stabiliscono i criteri, con esclusione di quello numerico, e le procedure relative al rilascio delle autorizzazioni all'apertura, al trasferimento di sede e all'ampliamento della superficie.

C - POPOLAZIONE RESIDENTE E FLUTTUANTE

In collaborazione con i competenti Uffici Comunali è stata fatta una indagine completa della situazione demografica del Comune.

I dati sono indicati nel prospetto di seguito riportato:

POPOLAZIONE RESIDENTE NEL TERRITORIO COMUNALE

ANNO	RESIDENTI
1951	1.316
1961	1.153
1971	735
1981	854
1991	930
2001	1.093
2002	1.118
2003	1.115
2004	1.139
2005	1.147
2006	1.125

Popolazione ufficiale al 31/9/2007 : 1.122

Si rileva, in sintesi, a partire dagli anni settanta un costante incremento demografico, soprattutto riconducibile al fatto che si registrano valori positivi del saldo migratorio.

D - AMBITO TERRITORIALE

Il territorio comunale di Talamello ha una estensione di 10,75 Km²., le strutture insediative sono caratterizzate dal predominante accentramento nei tre centri maggiori: Talamello – Cà Fusino – Campiano ed altri centri minori.

Nel Capoluogo, Talamello e in Cà Fusino sono prevalenti le attività commerciali . La maggior parte degli insediamenti artigianali ed industriali sono concentrati nella zona di Campiano;

Per quanto concerne la normativa urbanistica il Comune risulta essere dotato di Strumento Urbanistico Generale;

Art. 1 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE

Alla luce delle analisi svolte, considerate le caratteristiche strutturali del territorio comunale, la distribuzione della popolazione, la rete viabile ed i livelli di accessibilità, non si ritiene opportuno suddividere il territorio comunale in zone commerciali.

Art. 2 - LOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Fermo restando quanto stabilito dai presenti criteri gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ad apertura prevalentemente serale e/o notturna, abbinata ad attività di trattenimento e svago, o dotate di spazi di somministrazione all'aperto dovranno rispettare una adeguata distanza fra gli stessi e i luoghi di cura e riposo e i luoghi destinati al culto in base alla normativa vigente in materia.

Potranno essere richieste al Comune particolari misure di mitigazione.

Art. 3 - SUPERFICIE DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle normative edilizio-urbanistiche e igienico sanitarie, debbono avere superficie adeguata, idonea ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tale da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata.

Art. 4 - PARCHEGGI

Per i parcheggi si rimanda a quanto prescritto dalla pianificazione territoriale comunale.

Art. 5 - TIPOLOGIA DELL'ATTIVITA'

Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia che comprende anche la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nei limiti previsti dall'autorizzazione sanitaria e/o dalla denuncia inizio di attività settore alimentare (DIA) ai fini della registrazione presso l'ASUR competente.

Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge n.287/1991, intestate alla stessa persona o società, relative ad un solo esercizio, si unificano nella tipologia unica di cui al precedente comma.

Tra gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono compresi:

- I centri rurali di ristoro e degustazione di cui all'art.21, comma 1, lettera b) della L.R. 3/4/2002 n.3 (norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale).
- Le attività ricettive rurali e residenze d'epoca di cui all'art.21, della L.R. 11/7/2006 n.9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo).
- La somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati di cui all'art. 3 del D.P.R. 4/4/2001 n.235. (Associazioni e circoli non aderenti ad enti od organismi nazionali con finalità assistenziali).

Art. 6 - DENOMINAZIONE E DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Oltre alla definizione del concetto di "somministrazione di alimenti e bevande", contenuta nella legge regionale, gli esercizi, in conformità all'autorizzazione sanitaria o DIA Settore Alimentare, possono assumere varie denominazioni in relazione all'attività effettivamente svolta come previsto dall'art. 2 comma 2 della Delibera di Giunta Regionale n. 864 del 24 luglio 2006, avente ad oggetto: "L.R. 30/05 – Art. 4 comma 1 – Disciplina delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande – Indirizzi ai Comuni per il rilascio delle autorizzazioni".

Al fine del rilascio delle autorizzazioni per l'attività di somministrazione alimenti e bevande si ritengono opportune le seguenti definizioni:

- a) Discoteche, sale da ballo, locali notturni e impianti sportivi: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.
- b) Per mensa aziendale si intende una struttura interna esercente la somministrazione di alimenti e bevande aperta solo ai dipendenti e a coloro che si trovano nell'azienda stessa o nell'ente per motivi di lavoro.

La mensa aziendale interna può essere convenzionata con altre imprese.

- c) Per mensa interaziendale si intende una struttura comune a più imprese, tra loro a tal fine convenzionate, destinata esclusivamente a svolgere l'attività di somministrazione nei confronti dei dipendenti e di coloro che si trovano per motivi di lavoro presso le medesime imprese.

La struttura deve essere dotata di cartelli o altre indicazioni che la qualifichino come attività non aperta al pubblico e deve essere priva di insegne o elementi tipici dell'attività di esercizio di alimenti e bevande rivolto ad un pubblico indifferenziato.

Il gestore della mensa interaziendale somministra alimenti o bevande soltanto ad utenti in possesso di apposita tessera o ticket o badge fornito dalle imprese convenzionate.

d) Per bar aziendale o bar interno si intende una struttura interna, senza accesso autonomo sulla pubblica via, in cui la somministrazione di alimenti e bevande avviene in favore dei soli dipendenti e di coloro che si trovano nell'azienda stessa o nell'ente per motivi di lavoro o di visita.

All'esterno del complesso aziendale non possono esservi insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione esercitata all'interno.

e) Per circoli privati esercenti la somministrazione s'intendono le associazioni esercenti la somministrazione di alimenti e/o bevande presso la sede in cui viene esercitata l'attività associativa, in locali il cui accesso è limitato ai rispettivi associati.

f) Sono attività ricettive rurali quelle esercitate in fabbricati, siti nelle zone agricole definite dall'art. 1 della legge regionale 8/3/1990 n.13 (Norme edilizie per il territorio agricolo), o nei borghi rurali individuati dai comuni, trasformati, a seguito di lavori di ammodernamento che non comportino comunque alterazioni degli aspetti architettonici originali, in strutture ricettive dotati di camere o di appartamenti con servizio autonomo di cucina ed eventualmente dotati di servizio di ristorazione e di attrezzature sportive e ricreative a favore delle persone alloggiate, dei loro ospiti e di coloro che usufruiscono delle strutture in occasione di manifestazioni o convegni organizzati.

g) Sono residenze d'epoca le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico, architettonico culturale che offrono alloggio in camere ed unità abitative.

h) Sono centri rurali di degustazione e ristoro gli esercizi di turismo rurale in cui l'attività viene svolta in immobili già esistenti ed ubicati in area non urbanizzata o nei borghi rurali e dove la ristorazione deve basarsi su un'offerta gastronomica tipica della zona .

i) Per superficie di somministrazione si intende l'area in cui accede il pubblico, attrezzata per il consumo di alimenti e bevande, compresa l'area attrezzata da banchi, mobili ed altre attrezzature allestite per il servizio al cliente.

Non costituisce superficie di somministrazione l'area destinata a cucina, depositi, servizi igienici, uffici e simili.

l) Per strutture permanenti, termine usato a proposito della somministrazione in aree esterne, pubbliche o private, si intendono le strutture che vengono installate anche nei periodi di non utilizzo.

Viceversa, per strutture temporanee si intendono le strutture o gli allestimenti che vengono rimossi nei periodi dell'anno di non utilizzo.

m) Per requisiti igienico sanitari occorrenti per l'apertura, il trasferimento o l'ampliamento di pubblici esercizi si intendono i requisiti dei locali adibiti alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande stabiliti nella legge e nei provvedimenti dell'A.S.U.R.-

Art. 7 - DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO.

La domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura o il trasferimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere inviata o presentata al protocollo del comune a firma della persona fisica legittimata o avente titolo a richiedere l'autorizzazione.

L'eventuale invio deve avvenire a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando obbligatoriamente la modulistica approvata dalla Regione Marche con D.G.R. n.782 del 6/7/2006.

La domanda deve necessariamente indicare quanto previsto dalla normativa regionale:

- requisiti morali e professionali
- disponibilità dei locali
- eventuale indicazione del preposto
- autorizzazione sanitaria o Denuncia Inizio Attività Alimentare ai fini della registrazione
- requisiti d'idoneità dei locali rispetto alle norme edilizie e urbanistiche, di prevenzione incendi, di sicurezza, di inquinamenti acustico di sorvegliabilità.

Le richieste di autorizzazione relative ad attività di somministrazione dove la stessa viene esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale devono indicare la superficie riservata a ciascuna attività.

La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. n.445/2000, art.38, ovvero alla presenza del dipendente addetto. Diversamente occorrerà allegare copia di un documento di identità dei sottoscrittori.

Le domande sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

A seguito della presentazione della domanda del richiedente l'autorizzazione il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione dell'avvio del procedimento.

Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento richiede l'integrazione della documentazione mancante o la regolarizzazione della domanda stessa, fissando il termine per la presentazione e avvisando che, decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà archiviata.

Nel caso sia necessario acquisire elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che essa non possa acquisire autonomamente, il responsabile del procedimento provvede tempestivamente a richiederli con interruzione dei termini del procedimento.

Tale termine inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione richiesta.

Non si ha interruzione del termine in caso di eventuali richieste di elementi integrativi successive alla prima.

Qualora l'interessato non provveda entro il termine fissato, la domanda sarà archiviata.

Dell'avvenuta archiviazione viene data comunicazione al richiedente.

Il responsabile del procedimento, all'occorrenza anche tramite la convocazione di un conferenza dei servizi, ai sensi dell'art.14 della legge n.241/90, verifica la sussistenza dei requisiti morali e professionali del richiedente ed il rispetto delle norme di programmazione.

Il termine di conclusione dei procedimenti amministrativi è stabilito, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n.241/1990, in sessanta giorni.

Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, in caso di silenzio, la stessa si intende accolta. (silenzio-assenso).

In alternativa a quanto previsto al primo comma, è facoltà del richiedente avvalersi dello sportello unico.

Gli estremi delle autorizzazioni e delle dichiarazioni di inizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono comunicate al Prefetto, al Questore, all' A.S.U.R. – Zona Territoriale n. 1 – Novafeltria ed alla Camera di Commercio entro trenta giorni dal rilascio ovvero dalla presentazione.

Art. 8 – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.

L'autorizzazione è rilasciata con l'osservanza della presente disciplina, ed a condizione che il richiedente sia in possesso dei requisiti morali e professionali, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

L'autorizzazione è rilasciata in tipologia unica, a tempo indeterminato, nei limiti della specifica autorizzazione sanitaria ed è valida solo per i locali in essa indicati.

Essa abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radio televisivi, o impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, purché non si configuri come attività di un locale di pubblico spettacolo ed a condizione che tali forme di trattenimento siano esercitate in forma secondaria e complementare rispetto all'attività principale di somministrazione alimenti e bevande, senza allestimento e predisposizione di sale o spazi appositamente attrezzati, senza il pagamento di biglietto di ingresso o aumento delle consumazioni, e senza che si effettui pubblicità dell'evento o trattenimento medesimo.

Per il rilascio dell'autorizzazione il Comune accerta la rispondenza del locale ai criteri di sorvegliabilità stabiliti dal D.M. dell'Interno 17/12/1992 n. 564.

Nelle zone classificate "A" nel vigente P.R.G., non sono ammesse le attività di: fast-food, discobar, pianobar, discoteche, locali notturni.

Art. 9 – DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE.

In caso di diniego di autorizzazione il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.10 bis della legge n.241/1990, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica agli istanti i motivi che ostino all'accoglimento della domanda (preavviso di diniego).

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazione è data ragione nella motivazione del provvedimento finale (diniego definitivo).

Con la comunicazione di diniego, la pratica viene archiviata ed il procedimento si intende concluso negativamente.

Art. 10 – CRITERIO DI PRIORITA' NELL'ESAME DELLE DOMANDE.

Le domande sono esaminate secondo l'ordine di ricevimento da parte del Comune, così come risulta dalla data e dal numero del protocollo generale apposti dal competente Ufficio Comunale.

Art. 11 – TERMINI DI FORMAZIONE DEL SILENZIO ASSENSO.

I termini di formazione del silenzio assenso decorsi i quali, in assenza della comunicazione di un provvedimento di diniego, la richiesta di autorizzazione deve ritenersi accolta, sono così determinati:

a) procedimenti inerenti l'apertura di nuovi esercizi : sessanta giorni.

b) procedimenti inerenti il trasferimento di sede : sessanta giorni.

Nelle ipotesi di violazione di legge e/o normative regolamentari è fatto comunque salvo il potere del Comune di assumere determinazioni in via di autotutela.

Art. 12 - TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il termine di conclusione dei procedimenti autorizzatori, è stabilito, ai sensi dell'art.2, comma 2, della legge n.241/1990, in sessanta giorni.

Art. 13 - DISCIPLINA DELLE DENUNCE DI INIZIO DI ATTIVITA' (D.I.A.)

Le attività di cui al successivo articolo 14 sono soggette alla presentazione della dichiarazione di inizio di attività che è disciplinata dall'art.19 della legge n.241/1990. L'attività oggetto della D.I.A. può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della D.I.A. al Comune.

Contestualmente all'inizio dell'attività l'interessato ne dà comunicazione al Comune (C.I.A.).

Il Comune, in caso di accertata carenza delle condizioni, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio attività, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che non si conformi entro un termine fissato dal Comune (non inferiore a trenta giorni).

E' fatto comunque salvo il potere del Comune di assumere determinazioni in via di autotutela.

Art. 14 – ATTIVITA' PREVISTE DALLA DIA

Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all'art.6 della L.R. n.30/2005 sono le seguenti:

1) Attività di somministrazione svolta presso il domicilio del consumatore

a) Somministrazione al domicilio del consumatore:

Si intende l'organizzazione nel domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai suoi familiari ed alle persone da lui invitate.

b) Domicilio del consumatore:

Si intende non solo la sua privata dimora, ma anche il locale in cui il consumatore si trovi per motivi di lavoro, di studio e per lo svolgimento di cerimonie, convegni, congressi e simili.

c) I locali non sono soggetti alla destinazione d'uso commerciale ed alle norme igienico sanitarie.

d) E' comunque vietata l'attività di cottura e di preparazione cibi all'interno del locale mediante l'uso delle cucine installate, fatta eccezione delle cucine mobili in dotazione agli esercenti l'attività di catering regolarmente autorizzate.

2) Esercizi situati all'interno delle autostrade, delle stazioni di mezzi di trasporto, delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime.

3) Musei, teatri, sale di concerto, cinema e simili. (in base al punto 26, comma 5, delle "disposizioni transitorie" degli indirizzi regionali nel concetto di simili attività rientrano i centri agroalimentari, i mercati all'ingrosso, gli stabilimenti balneari, le università e le mense interaziendali).

4) Mense e spacci aziendali, enti, ospedali, case di cura e di riposo e scuole.

Nella fattispecie di cui ai precedenti punti 2,3, nonché al presente punto, l'attività di somministrazione è funzionale e logisticamente collegata all'attività principale e svolge un ruolo di servizio di natura accessoria rispetto all'attività prevalente.

5) Esercizi polifunzionali di cui all'art.10 della L.R. n.26/99.

6) Esercizi situati all'interno di centri commerciali.

7) Esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad una prevalente attività di trattenimento e svago.

La superficie utilizzata per la somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad una attività di intrattenimento e svago non deve superare il 25% dell'intera superficie dei locali, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi.

Sono fatte salve le autorizzazioni o DIA di cui alla legge n.287/91.

8) Esercizi posti nell'ambito degli impianti distribuzione carburanti di cui all'art.4, comma 2, della L.R. n. 15/2002.

L'attività di somministrazione alimenti e bevande è funzionalmente e logisticamente collegata all'attività di distribuzione carburanti e quindi deve essere collocata nell'area di pertinenza dell'impianto di distribuzione.

9) Negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui ai precedenti punti 3,4,5,6,7,8, nonché al presente punto 9, rispetta i tempi di apertura e di chiusura degli stessi.

La somministrazione è effettuata nei confronti di chi usufruisce dell'attività degli esercizi medesimi e negli orari di apertura degli stessi.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande non è trasferibile se non con l'intera attività principale.

Art. 15 - CONTROLLI

L'avvio del procedimento e della conseguente attività istruttoria avviene sulla base dei requisiti e dei presupposti autodichiarati del soggetto interessato già all'atto della presentazione della domanda o della dichiarazione di inizio di attività.

Il responsabile del procedimento procede d'ufficio:

- a) all'effettuazione delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali ed al rispetto delle norme di programmazione relativamente ai soggetti interessati;
- b) all'effettuazione, a campione di verifiche, secondo le vigenti disposizioni dell'Amministrazione Comunale, in ordine ad ogni altro requisito o presupposto oggetto di dichiarazione.

In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si provvede all'inoltro di apposita segnalazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dall'art.483 del vigente codice penale, nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in relazione alle disposizioni di cui all'art.21, comma 2, della legge n.241/1990.

Art. 16 – AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

In occasione di fiere, sagre, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone il Comune rilascia autorizzazioni temporanee alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

L'attività di somministrazione può essere esercitata solo nei locali o luogo di svolgimento delle suddette manifestazioni e nel periodo di svolgimento delle stesse.

Il periodo, che non può essere superiore a trenta giorni consecutivi, ed i luoghi di svolgimento dell'attività devono essere indicate nell'autorizzazione.

La domanda per l'autorizzazione temporanea può essere presentata a mano o spedita nel rispetto di una delle seguenti forme:

Richiesta di autorizzazione, da presentare almeno trenta giorni prima dell'inizio di attività.

Il Comune può eventualmente procedere all'istruttoria delle domande pervenute tardivamente e rilasciare la richiesta autorizzazione, compatibilmente con le esigenze organizzative e le risorse umane disponibili, nel rispetto dei requisiti di legge.

Il Comune rilascia l'autorizzazione prima dell'inizio dell'attività.

In caso di silenzio dell'amministrazione, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, l'autorizzazione si intende rilasciata (silenzio assenso) ed il richiedente è legittimato all'esercizio dell'attività temporanea della somministrazione nel rispetto dei requisiti igienici sanitari, delle norme di sicurezza e dei requisiti soggettivi, in base alla vigenti disposizioni in materia.

Il richiedente oppure il preposto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere in possesso dei requisiti soggettivi (moralì e professionali).

Nell'ambito di manifestazioni a carattere culturale, religioso, benefico, politico, sociale, sportivo, sagre e fiere, per lo svolgimento delle attività di somministrazione in forma temporanea, organizzate da associazioni senza fine di lucro, sono richiesti i soli requisiti morali.

L'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione di D.I.A. sanitaria relativa al possesso dei requisiti igienico sanitari di cui alla normativa vigente ed al rispetto delle norme di sicurezza.

Non sono richiesti i requisiti di destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

Art. 17 - ATTIVITA' STAGIONALI

Al fine di garantire l'efficacia per realizzare l'equilibrio fra domanda ed offerta in contesti territoriali fortemente caratterizzati dalla stagionalità del consumo extradomestico si prevede il rilascio di nuove autorizzazioni.

Fermo restando quanto stabilito dai presenti criteri sulle modalità di presentazione delle domande ed il rilascio delle relative autorizzazioni, vengono stabilite, per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale, le seguenti condizioni:

a) **ORARIO MINIMO** : onde garantire un adeguato servizio all'utenza dovrà essere rispettato un orario minimo di apertura obbligatorio.

L'orario sarà stabilito con Ordinanza del Sindaco ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

b) Possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali per uno o più periodi nell'arco dell'anno.

Tali periodi, che devono essere riportati nell'autorizzazione, nel complesso non possono essere inferiori ad un mese o superiori a sette mesi nell'arco dell'anno solare.

Il periodo di apertura, che dovrà essere indicato nella richiesta di autorizzazione, è obbligatorio.

In via eccezionale, per comprovati gravi motivi, potrà essere autorizzata la sospensione temporanea dell'attività.

Sono ammessi trasferimenti dell'esercizio nell'ambito della stessa area.

In merito agli orari di apertura sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di autorizzazioni stagionali rilasciate in precedenza.

E' consentito il subingresso alle attività già esistenti.

Art. 18 - VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni e le dichiarazioni di inizio attività di somministrazione di alimenti e bevande si riferiscono esclusivamente ai locali e/o alle aree in essa indicati e sono condizionate al permanere dei requisiti di legge.

Le autorizzazioni e le dichiarazioni di inizio di attività di somministrazione hanno validità permanente, anche se per le attività stagionali la validità è limitata al periodo indicato nel titolo autorizzatorio.

La validità delle autorizzazioni temporanee è circoscritta alla manifestazione o evento cui sono collegate.

Art. 19 - DISCIPLINA DEI PICCOLI TRATTENIMENTI

I titolari di autorizzazione all'esercizio di somministrazione alimenti e bevande possono essere autorizzati anche allo svolgimento di piccoli trattenimenti e/o spettacoli, fatta esclusione dei trattenimenti danzanti.

E' ammesso il ballo estemporaneo.

Le autorizzazioni saranno rilasciate ai sensi dell'art.69 del T.U.L.P.S., con le seguenti prescrizioni e limitazioni:

ORARIO:L'attività dovrà cessare entro le ore 24,00 escluso la località "Borgnano", dove il piano acustico prevede le ore 2,30.

Potranno essere concesse deroghe, e comunque non oltre le ore 1,00 dopo la mezzanotte, nel rispetto delle vigenti norme e regolamenti in materia di inquinamenti acustico.

E' VIETATO modificare, durante il programma, la normale sistemazione degli arredi al fine di non trasformare il locale in sala audizione o di pubblico spettacolo.

E' VIETATO maggiorare il prezzo delle consumazioni.

E' VIETATO il pagamento di un biglietto di ingresso.

DOVRANNO essere evitati affollamenti che rendano difficile il normale flusso dei clienti o, comunque, mettano a repentaglio la pubblica incolumità.

IL SUONO emesso dagli apparecchi diffusivi non dovrà superare i limiti di pressione sonora stabiliti dalla vigente normativa nazionale e regionale, nonché dai regolamenti comunali.

Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato alla presentazione di una previsione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato, e vistata dall'ARPAM.

Le autorizzazioni hanno carattere permanente ai sensi del D.P.R. 28/5/2001 n.311, possono sempre essere revocate o sospese in qualsiasi momento per motivi di ordine pubblico e/o sicurezza pubblica, per inosservanza delle prescrizioni o per abuso da parte del titolare.

Le disposizioni del presente articolo si applicano agli esercizi aventi complessivamente capienza e flusso non superiori a 100 persone, nonché agli esercizi e luoghi all'aperto di cui all'art.1, comma 2, del D.M. 19/8/1996.

Dovranno, comunque, essere rispettate le norme in materia di inquinamento acustico, di sicurezza e di prevenzioni incendi.

Fermo restando quanto stabilito nei punti precedenti gli altri trattenimenti e spettacoli sono soggetti alla disciplina di cui agli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S. e del D.M. 19/8/1996.

Dovranno essere seguite le procedure previste dal D.P.R. 28/5/2001 n.311 e della circolare del Ministero dell'Interno n.557/PAS.1412.13500.A del 27/7/2005.

Art. 20 – LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE

La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi,

sagre, fiere, manifestazioni sportive o musicali all'aperto, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante o simili.

E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

Art. 21 - ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE IN AREE ESTERNE APERTE AL PUBBLICO.

Gli esercizi di somministrazione già autorizzati possono utilizzare aree pubbliche o private, adiacenti gli stessi, in forma temporanea o permanente.

Per adiacenti si intendono le aree situate nelle immediate vicinanze dell'esercizio, anche se separati da una strada.

L'esercizio dell'attività in aree esterne è subordinato al possesso dei requisiti igienico sanitari, al parere obbligatorio del Comando Polizia Municipale in ordine alla viabilità.

Deve essere comunque provata la disponibilità dell'area.

L'utilizzo delle aree esterne in forma permanente, qualora siano dotate di strutture stabili, comporta l'aumento di superficie di somministrazione dell'esercizio.

Art. 22 - MODIFICHE SOCIETARIE

La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, nonché ogni altra variazione societaria che non determini subingresso, sono soggetti a comunicazione in cui va allegata l'autocertificazione del legale rappresentante relativa alle modifiche societarie intervenute, ovvero allegando in visione copia conforme dell'atto di modifica prescritto dal codice civile.

Nel caso in cui una società esercente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande subisca delle modifiche nella compagine sociale che comportino il cambio del/i legale/i rappresentante/i deve darne comunicazione al Comune e produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti morali da parte del/i nuovo/i legale/i rappresentante/i.

Inoltre, il nuovo legale rappresentante deve allegare alla suddetta comunicazione la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti professionali.

Nel caso in cui lo stesso legale rappresentante sia privo dei requisiti professionali deve indicare il preposto all'attività.

Art. 23 - SUBINGRESSO

Il trasferimento della proprietà o della gestione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte del titolare è soggetto a comunicazione da presentare al Comune entro trenta giorni dalla data dell'atto di cessione o dall'apertura della successione.

Il subentrante può iniziare l'esercizio dell'attività dalla data di comunicazione di cui al punto precedente.

Nella comunicazione il subentrante deve dichiarare:

- a) gli estremi dell'autorizzazione del dante causa;
- b) il titolo giuridico che dà luogo al subingresso;
- c) il possesso dei requisiti di cui all'art.8 della legge regionale n.30/2005;
- d) il possesso dell'autorizzazione sanitaria o DIA oppure, in attesa del decorso dei termini di 45 giorni previsti dalla normativa vigente, una dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti igienico sanitari. (DIA semplice)
- e) previsione di impatto acustico se il locale del dante causa ne è sprovvisto.

Il dante causa riconsegna al Comune gli originali delle autorizzazioni al fine di permettere la reintestazione.

Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione il Comune procede alla reintestazione dell'autorizzazione.

In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli eredi, anche in mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art.8 della legge regionale n.30/2005, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del *de cuius* per un anno dall'apertura della successione.

Alla comunicazione dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa a:

- a) esistenza o meno di un testamento
- b) nominativi degli eredi legittimi
- c) che fra il *de cuius* e l'eventuale coniuge superstite non sono in corso procedure relative a separazione, divorzio o annullamento del matrimonio, né sono state emesse sentenze in merito.

Decorso il suddetto termine, in assenza dei requisiti surrichiamati, gli eredi decadono dai diritti di esercitare l'attività.

Per comprovati e giustificati motivi, non dipendenti dagli eredi, il termine di cui al precedente comma 6 potrà essere prorogato.

In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli eredi che non intendano proseguire l'attività del *de cuius* devono comunicare al Comune la sospensione dell'attività.

La stessa non può essere superiore al termine previsto dall'art.11, lettera c) nella legge regionale n.30/2005.

L'inizio della sospensione decorre dalla data del decesso del titolare.

In caso di decesso del legale rappresentante di società, ai soci superstiti, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 22.

In caso di decesso del preposto si applica quanto disposto al successivo articolo 27 dei presenti criteri comunali.

Art. 24 - GESTIONE DI REPARTO

Il titolare di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande organizzato su più reparti, in relazione ai prodotti somministrati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegato, può affidare la gestione di uno più di essi ad uno o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art.8 della legge regionale n.30/2005.

Per reparto si intende un'area individuata all'interno di un esercizio di somministrazione alimenti e bevande e opportunamente segnalata onde non indurre in errore il consumatore e permettere adeguati controlli da parte degli Organi di Vigilanza.

Il titolare deve dare comunicazione dell'affidamento in gestione entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto di gestione.

Alla comunicazione debbono essere allegati:

- contratto di gestione
- dichiarazione da parte del gestore del possesso dei requisiti morali e professionali.
- planimetria dei locali indicante la suddivisione dell'area

Il Comune prende atto che un determinato reparto di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è affidato in gestione ad un nuovo esercente.

Il gestore di reparto, nel rispetto delle norme sul lavoro, fiscali, igienico sanitarie, sicurezza e sorvegliabilità può iniziare l'attività il giorno seguente alla comunicazione al Comune.

L'autorizzazione (o DIA) rimane in capo al titolare e la comunicazione dà diritto al gestore di iniziare l'attività.

Le sanzioni di cui all'art.15 della legge regionale n.30/2005 si applicano nei confronti del gestore di reparto.

Art. 25 - INQUINAMENTO ACUSTICO

Ai fini del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico (legge 26/10/1995 n. 447 – D.P.C.M. 16/4/1999 n.215 – legge regionale 14/11/2001 n.28 – D.G.R. n.896 del 24/6/2003 modificata da D.G.R. n. 809 del 10.07.2006 – regolamento comunale) le imprese che intendono svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande e che non dispongono di sorgenti sonore significative devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in tal senso.

Negli altri casi, cioè in presenza di sorgenti sonore significative e nel caso di svolgimento di piccoli trattenimenti, occorre predisporre la “previsione di impatto acustico” redatta da un tecnico abilitato.

Tale documentazione dovrà essere presentata al Comune prima dell'inizio di attività di piccolo trattenimento, o limitatamente alle attività soggette a dichiarazione di inizio attività (DIA) ovvero in presenza di sorgenti sonore significative, deve essere tenuta dal titolare dell'attività stessa a disposizione delle autorità di controllo.

Nei casi che esulano dal concetto di “piccolo trattenimento” la documentazione riguardante la previsione di impatto acustico deve essere allegata alla domanda di autorizzazione ai sensi degli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S.-.

Art. 26 – REQUISITI MORALI

Si applica l'art. 5, commi 2, 3, 4 del D.Lgs. n.114/1998.

Art. 27 - REQUISITI PROFESSIONALI E PREPOSTO.

L'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è subordinato, oltre ai requisiti morali, al possesso dei seguenti requisiti professionali:

a) Aver frequentato e superato con esito positivo un corso professionale con esame finale istituito o riconosciuto dalla Regione Marche o da altra regione attinente l'attività.

b) Essere in possesso di un diploma di istituto secondario o universitario attinente l'attività così come individuati con D.G.R.M. n.782 del 6/7/2006:

- diploma di istituto professionale o di istituto tecnico alberghiero attinente la conservazione, la trasformazione, la manipolazione e la somministrazione di alimenti e bevande.

- laurea breve o specialistica finalizzata prevalentemente alla preparazione o somministrazione di alimenti e bevande da individuare fra i percorsi previsti dall'autonomia didattica riconosciuta agli Atenei secondo le disposizioni vigenti dell'ordinamento giuridico italiano.

c) Essere stato iscritto al R.E.C., per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, nel quinquennio antecedente l'entrata in vigore della legge regionale n.30/2005.

d) Aver superato davanti ad apposita commissione, costituita con D.G.R. n.782 del 6/7/2006, un esame di idoneità all'esercizio dell'attività.

I corsi professionali istituiti ai sensi della normativa previgente alla disciplina regionale sono validi per il riconoscimento del requisito professionale di cui alla legge regionale n.30/2005.

L'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione davanti ad apposita commissione costituita presso la C.C.I.A.A., previsto dalla legge n.287/1991 è valido al fine del riconoscimento dei requisiti professionali.

I requisiti professionali individuato dall'art.8 della legge regionale n.30/2005 devono essere posseduti dal titolare della ditta individuale o, in caso di società, associazioni od organismi collettivi, dal legale rappresentante o dal preposto all'esercizio.

La figura del preposto è da intendere quale delegato all'attività al fine dell'accertamento del requisito professionale.

Lo stesso soggetto non può contemporaneamente essere preposto all'esercizio dell'attività per più società, associazioni, organismi collettivi.

L'indicazione del preposto all'esercizio nominato successivamente al rilascio dell'autorizzazione deve essere comunicata al Comune entro trenta giorni dalla nomina.

L'eventuale cessazione dell'attività da parte del preposto deve essere comunicata al Comune, da parte del titolare o del legale rappresentante, entro trenta giorni, indicando contestualmente il nominativo del nuovo preposto.

Nel caso di motivate e documentate ragioni, il Comune può concedere una proroga del suddetto termine per un periodo non superiore a centoventi giorni.

Entro un anno dall'approvazione dei presenti criteri le aziende provvedono alla relativa regolarizzazione dandone comunicazione al Comune sede dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

E' competenza della Regione Marche procedere a monitorare la situazione reale dei preposti nell'ambito del proprio territorio.

Art. 28 - AMPLIAMENTO DELL'ATTIVITA'

L'ampliamento della superficie di attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a semplice comunicazione.

La comunicazione deve essere inviata al Comune sede dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

L'attività di somministrazione è esercitata nella parte ampliata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il Comune accerta il rispetto dei requisiti e presupposti di legge in materia igienico sanitaria, destinazione d'uso dei locali, compatibilità urbanistica, sicurezza, sorvegliabilità, nonché quanto previsto dalla normativa regionale e nei presenti criteri.

Art. 29 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI

L'esercizio dell'attività di somministrazione tramite apparecchi automatici è soggetta ad autorizzazione purché i locali dove sono installati i distributori siano adibiti esclusivamente a tale attività e che siano anche opportunamente attrezzati per lo svolgimento della somministrazione di alimenti e bevande.

Se non si verificano le condizioni di cui al punto precedente, l'attività tramite distributori automatici rientra nella vendita e quindi è soggetta alla disciplina di cui all'art.17 del D.Lgs. n.114/1998.

Nei locali adibiti all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici è vietata la somministrazione di bevande alcoliche.

Art. 30 - CIRCOLI E ASSOCIAZIONI

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circolo privati è disciplinata dal D.P.R. 4/4/2001 n. 235 e dai presenti criteri comunali.

Le associazioni ed i circoli privati, aderenti ad enti od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. n.235/2001 con atto costitutivo o statuto conforme a quanto previsto dall'art.111, comma 4 quinquies, del T.U.I.R. che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede in cui si svolge l'attività istituzionale non necessitano del possesso dei requisiti professionali.

Il presidente del circolo o dell'associazione privata e l'eventuale rappresentante designato ai sensi dell'art.8 del T.U.L.P.S. devono essere in possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11, 12, 92 e 131 del medesimo testo unico.

Qualora l'attività sia affidata in gestione a terzi, occorre che il gestore, che esercita l'attività in regime di impresa, sia in possesso dei requisiti morali e professionali.

L'affidamento in gestione dovrà essere comprovata dal presidente del circolo nei modi e nei termini di legge.

L'utilizzo dei locali adibiti alla somministrazione alimenti e bevande da parte di associazioni o circoli aderenti ad organismi nazionali aventi finalità assistenziali riconosciuti dal Ministero dell'Interno e che rispettino le norme dell'art.111, commi 3, 4 bis e 4 quinquies del T.U.I.R., non comportano cambio di destinazione

urbanistica dell'immobile (Ministero delle Attività Produttive 18/10/2004 Prot. n. 557569).

Le associazioni ed i circoli privati aderenti o non aderenti ad enti od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, di cui agli artt.2 e3 del D.P.R. n. 235/2001 con atto costitutivo non conformi a quanto previsto dal T.U.I.R., che intendono svolgere attività di somministrazione alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede in cui si svolge l'attività istituzionale, sono soggette alla disciplina della legge regionale n.30/2005 e dei presenti criteri comunali.

E' fatto salvo il D.P.R. n.235/2001 i cui riferimenti alla legge n.287/1991 sono da intendersi come sostituiti con quelli della legge regionale n.30/2005.

Art. 31 - ORARI

Il Sindaco, ai sensi dell'art.50, comma 7, del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, fissa il limite giornaliero minimo e massimo di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

L'orario può essere differenziato in ragione delle diverse esigenze dei consumatori e delle caratteristiche del territori, della stagionalità e della tipologia dell'attività esercitata.

I titolari degli esercizi di somministrazione hanno l'obbligo di comunicare al comune l'orario adottato,sulla base dell'attività esercitata, che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti minimi e massimi. L'esercente deve rendere noto al pubblico l'orario prescelto mediante l'esposizione di appositi cartelli ben visibili sia all'interno che all'esterno del locale.

L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.

Gli esercizi possono osservare una o più giornate di riposo settimanale che devono essere indicati in appositi cartelli ben visibili all'interno ed all'esterno dal pubblico.

La chiusura temporanea è comunicata al comune qualora la stessa superi gli otto giorni consecutivi.

E' tuttavia obbligatoria l'esposizione di un cartello ben leggibile e visibile dall'esterno.

Il comune, al fine di tutelare il consumatore, può predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

In tal caso vi è l'obbligo di osservanza della turnazione e della pubblicizzazione della stessa mediante cartelli visibili e leggibili dall'esterno.

Al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio anche durante il periodo estivo, gli esercenti sono tenuti a comunicare al comune entro una data da stabilire nell'ordinanza il periodo di chiusura per ferie previsto per i mesi di luglio e agosto.

Fino all'emanazione di nuove disposizioni resta in vigore l'ordinanza n.51 del 31/5/2006 emanata in esecuzione dell'art.16, comma 4, della legge regionale n. 30/2005.

Art. 32 – PUBBLICITA' DEI PREZZI

L'obbligo della pubblicità dei prezzi per i prodotti destinati alla somministrazione è assolto con le seguenti modalità:

a) Per le bevande e gli alimenti da somministrare: mediante esposizione di apposita tabella da esporre all'interno dell'esercizio.

b) Per le attività di ristorazione: mediante esposizione obbligatoria durante l'orario di apertura della tabella dei prezzi sia all'interno che all'esterno dell'esercizio e, comunque, in luogo leggibile dall'esterno.

Se l'esercizio effettua servizio al tavolo il listino dei prezzi deve essere messo a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione.

La maggiorazione per il servizio, qualora prevista, deve essere chiaramente esplicitata e portata a conoscenza del consumatore con mezzi idonei e chiari.

I prodotti destinati alla vendita per asporto sono soggetti alle norme in materia di pubblicità dei prezzi di cui all'art.14 del D.Lgs. n.114/1998 ed al D.Lgs. 6/9/2005 n. 206 (artt. da 13 a 17).

Quanto disposto nei punti precedenti si applica ai circoli privati aperti solo ai soci, alle mense aziendali, ai bar interni e alle attività di somministrazione al domicilio del consumatore.

Art. 33 - CESSAZIONE DELL' ATTIVITA'

Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande che cessa di esercitare l'attività deve inviare al comune, entro trenta giorni dalla cessazione, apposita documentazione allegando l'autorizzazione o DIA.

Art. 34 - DISCIPLINA SANZIONATORIA

Agli inadempienti verranno applicate le sanzioni previste dall'art.15 della legge regionale n.30/2005, che si richiama sostanzialmente alla disciplina sanzionatoria del T.U.L.P.S., in particolare:

a) ART.15 – COMMA 1: Sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3.098,00 (pagamento in misura ridotta € 1.032,00).

b) ART.15 – COMMA 2 : Sanzione amministrativa da € 154,00 a € 1.032,00 (pagamento in misura ridotta € 308,00).

c) ART.15 – COMMA 3 : Nella fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui agli artt. 17 ter e 17 quater del R.D. n.773/1931 (T.U.L.P.S.).

Per le violazioni al presente regolamento non espressamente previste dalla normativa nazionale o regionale si applica la sanzione amministrativa da € 154,00 a € 1.032,00.

Le sanzioni amministrative sono irrogate dal comune nel rispetto della legge regionale 10/8/1998 n.33.

I relativi proventi sono devoluti allo stesso.

Art. 35 – DISPOSIZIONI GENERALI

Gli esercizi di somministrazione hanno facoltà di vendere per asporto le bevande, i dolci, le tipologie dei prodotti somministrati o impiegati nel ciclo produttivo dell'attività e le produzioni enogastronomiche tipiche locali.

I titolari di autorizzazione, rilasciata in vigore della legge n.287/1991, possono estendere la propria attività senza necessità di convertire i titoli autorizzativi, purché l'esercizio sia dotato dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa, come di seguito:

- a) L'esercente che intende estendere la propria attività consegna a mano o spedisce comunicazione al comune allegando copia dell'autorizzazione sanitaria o della denuncia inizio di attività settore alimentare ai fini della registrazione.
- b) Il Comune, entro trenta giorni dalla comunicazione, ne prende atto con l'indicazione della nuova attività.

La presa d'atto integra il titolo autorizzatorio.

I titolari dell'autorizzazione sono obbligati a frequentare il corso di aggiornamento entro un anno dalla presa d'atto di cui sopra.

Alle domande, dichiarazioni e comunicazioni deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità dei firmatari che non consegnano personalmente la pratica.

I cittadini stranieri extracomunitari debbono esibire originale della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità o di rinnovo ed idoneo per lo svolgimento del lavoro autonomo in Italia.

E' obbligatorio l'utilizzo della modulistica regionale allegata ai presenti criteri, in luogo della quale può essere utilizzata solo altra modulistica avente medesimi contenuti.

I centri agroalimentari, i mercati all'ingrosso, gli stabilimenti balneari, le università, le mense interaziendali sono soggetti alla DIA di cui al punto 17 dei presenti criteri.

Le norme contenute nella legge regionale n.30/2005 e nei presenti criteri comunali non si applicano alle attività turistiche (ad esclusione delle case d'epoca) ed agrituristiche che restano disciplinate dalle rispettive leggi di settore.

L'attività ricettiva che intende somministrare alimenti e bevande anche alle persone non alloggiate è soggetta alla disciplina di cui alla legge regionale n.30/2005 e dei presenti criteri.

Art. 36 - NORME FINALI

Quanto stabilito con i presenti criteri comunali ha validità tre anni, e, comunque, fino a quando non verranno emanate nuove norme in materia.

Trovano comunque applicazione le norme di Legge o dettate da Regolamenti vigenti in materia, per quanto applicabili, anche se non esplicitamente richiamati dai presenti criteri comunali.

E' fatta salva la possibilità di adottare variante ai presenti criteri, nel periodo della loro efficacia, qualora si verificano fatti o circostanze nuove e/o impreviste che comportino la necessità di operare una revisione della programmazione.